



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 60

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Finco, Colman, Gerolimetto, Ciambetti, Michieletto, Sandonà e Dalla Libera *

NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE NAZIONALE A TUTELA DEI CITTADINI ITALIANI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 aprile 2020.

* Con nota del 14 maggio 2020, prot. 6998 il consigliere Dalla Libera ha sottoscritto la proposta di legge statale.

NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE NAZIONALE A TUTELA DEI CITTADINI ITALIANI

Relazione:

L'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia del virus COVID-19, l'incremento repentino dei casi sul territorio nazionale, nonché le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico che hanno creato una situazione di temporanea chiusura dei territori nazionali degli Stati a noi confinanti, limitando la circolazione delle merci, ha creato una situazione di blocco delle importazioni di alcuni dispositivi di tutela e salvaguardia sia del personale sanitario che dei cittadini tutti, mettendo in crisi la salvaguardia, della salute dell'intera popolazione e conseguentemente la possibilità di proteggere i cittadini.

In questo momento, nel contesto dell'attuale pandemia di COVID-19 e della rapida diffusione del virus in diverse regioni dell'UE e del resto del mondo, la domanda, ad esempio, di dispositivi medici e di protezione individuale (di seguito «DPI») quali maschere, guanti, tute o occhiali protettivi e determinati tipi di camici, ha registrato una crescita esponenziale, con richieste di forniture che arrivano sia da istituti pubblici che dal privato, sia attraverso i canali consolidati di fornitura che attraverso nuovi percorsi di approvvigionamento. La catena di approvvigionamento globale di tali prodotti ha inoltre subito gravi perturbazioni, le cui ripercussioni si sono fatte sentire anche sul mercato dell'UE. Purtroppo questa situazione ha creato non pochi problemi non solo in Italia, ma anche tra le stesse nazioni costituenti l'Unione europea.

Di carenza di filiere produttive dei DPI si parla anche nell'informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano, presentata alla Camera dei Deputati in merito all'emergenza Covid-19 e pubblicata sul sito del Governo. In essa infatti, viene evidenziato che per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi bio-medicali, la produzione è dislocata prevalentemente fuori dal territorio nazionale. Pertanto, soprattutto nella prima fase dell'emergenza, si è riscontrata una notevole difficoltà nel loro reperimento. La diffusione dell'epidemia a livello globale tra l'altro, ha comportato infatti anche una lievitazione dei prezzi ed una distorsione del mercato. A ciò si deve aggiungere il blocco delle esportazioni che hanno adottato molti Paesi produttori ed il blocco di transito adottato da altri Stati anche appartenenti all'UE. Inoltre, a dispetto di ogni normale procedura, si è dovuta affrontare la criticità legata alla necessità di dover pagare in anticipo la merce richiesta, anche a fronte del grande rischio di doversi avvalere di intermediari sconosciuti e non controllabili in una situazione di emergenza, incorrere involontariamente in truffe internazionali.

Questa situazione di crisi di approvvigionamenti dei DPI peggiora per la fornitura ad esempio dei ventilatori sanitari polmonari. Il titolare della Siare, l'azienda di Valsamoggia, (BO) unica produttrice italiana di ventilatori polmonari, in una intervista del 20 marzo 2020 alla domanda fatta dal giornalista: "È possibile che in Italia ci sia un solo produttore di ventilatori?" ha risposto "Purtroppo sì, siamo i soli da 46 anni, ma è così un po' in tutta Europa, dove le aziende simili alla nostra sono quattro o cinque in tutto".

In questo momento si evidenziano come strategiche le produzioni di DPI, come ad esempio i lettini di terapia intensiva, piuttosto che i ventilatori polmonari, ma potrebbero risultare altresì strategico, ed indispensabile mantenere la loro produzione sul territorio italiano, di molte altre filiere produttive legate ad esempio alla produzione alimentare anche derivante da allevamenti, ed alla produzione di farmaci, ed altre produzioni che sarebbero indispensabili alla popolazione italiana in periodi critici emergenziali.

Quindi la scelta di aver dismesso o delocalizzato all'estero molte produzioni, per motivi di costi e concorrenza economica, ha creato, in questo periodo emergenziale enormi problema di approvvigionamento.

Date queste premesse, si ritiene importante prevedere l'individuazione di una normativa che determini già da subito il mantenimento delle filiere produttive di tutti quei prodotti da considerarsi strategici ed indispensabili per il fabbisogno dei cittadini italiani, tutelandone la produzione, la relativa filiera e, nel caso in cui la produzione in Italia non risulti non sostenibile economicamente per gli effetti della concorrenza internazionale, garantendo la sostenibilità economica anche con diretti sostegni economici statali.

In particolare, questo provvedimento dovrà essere ampliato ed esteso anche alle altre produzioni che i Ministeri individueranno come perimetri e filiere produttive indispensabili per tutelare la sicurezza dei cittadini italiani.

Saranno i Ministeri competenti per materia ad individuare le perimetrazioni e le filiere strategiche di produzione e si dovranno utilizzare tutte le forme normative atte a potenziarne la capacità economica e snellire la burocrazia a carico delle aziende identificate.

Nell'ambito del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, la Commissione europea adottò nel 2014 il nuovo Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER), regolamento che nasce per semplificare le procedure per la concessione degli aiuti di Stato che perseguono importanti interessi dell'UE, come la creazione di posti di lavoro e l'aumento della competitività e incoraggia gli stati europei ad utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili, dando la possibilità agli stati membri di concedere aiuti economici di maggiore entità in un maggior numero di settori, così da ridurre gli oneri amministrativi per le autorità pubbliche ed i tempi di attesa dei beneficiari; Ora questo non è più sufficiente.

Non sono più sufficienti le normative esistenti come la legge 181/1989, la Nuova Sabbatini, ecc., normative utilizzate da INVITALIA (l'A.D. Invitalia attualmente è il Commissario Straordinario per l'emergenza Coronavirus) per incentivare il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore che finanzia le iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione.

Per la formulazione di questo progetto di legge si sono utilizzati alcuni principi già presenti nella normativa esistente sopra evidenziata, ampliandoli per quanto riguarda la forma di incentivazione e sostegno economico, mentre per la creazione della perimetrazione economica e strategica, nata con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, si farà riferimento ai principi enunciati nel decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 che gestisce la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo - decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (convertito con

modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2012, n. 111, nella quale legge viene inserito l'istituto giuridico chiamato con il termine "Golden share", grazie al quale un Governo può esercitare poteri speciali a seguito della privatizzazione o della vendita di parte del capitale di un'impresa pubblica.

Sulla questione, in sede europea vennero sollevate delle censure: la Commissione europea adottò una apposita comunicazione, con la quale affermò che l'esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su "criteri obbiettivi, stabili e resi pubblici" e se è giustificato da "motivi imperiosi di interesse generale".

Nella situazione di gravità attuale, legata all'emergenza del Coronavirus i "motivi imperiosi di interesse generale" sono più che giustificati. Le esperienze vissute in tale periodo ci spingono però a proseguire per azioni di tutela preventiva anche in una successiva situazione di "normalità" per attivare provvedimenti legislativi finalizzati a garantire le filiere produttive considerate indispensabili a tutela e salvaguardia dei cittadini italiani, nei casi di futura ricomparsa di situazioni emergenziali.

Inoltre sembra interessante rilevare che già nel 2012, a riguardo degli specifici settori di intervento, la Commissione ammise la possibilità di applicare un regime particolare per gli investitori di altri stati membri, qualora esso sia giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, purché, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia esclusa qualsiasi interpretazione che poggi su considerazioni di ordine economico.

Venne chiarito che nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o con riguardo ai movimenti di capitali, le deroghe ammesse non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali. In ogni caso, secondo quanto indicato dalla Commissione, la definizione dei poteri speciali deve rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire deve attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito; nel dettaglio, il citato decreto-legge reca anzitutto la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'Esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale.

La principale differenza rispetto alla normativa precedente e anche la più importante per i fini di questa nuova impostazione, si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, che consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica; le esigenze di tutela che si esprimono negli speciali poteri riconosciuti dall'ordinamento per l'intervento nei settori considerati strategici, alla luce del quadro normativo vigente, rispondono a finalità di salvaguardia di fondamentali interessi collettivi che richiedono una attenta opera di interpretazione e, se del caso, adeguamento in funzione del contesto storico attuale; infatti, accanto a esigenze di tutela degli interessi pubblici derivanti dalle possibili conseguenze delle acquisizioni da parte di operatori stranieri di partecipazioni significative e di controllo in aziende operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, già da tempo sono emerse come irrinunciabili istanze di salvaguardia di quegli operatori che, presenti anche in altri settori sensibili per il

mantenimento di condizioni di convivenza democratica e di sviluppo economico ordinato, possono estendersi anzitutto al campo delle infrastrutture, delle comunicazioni, dell'energia, della sanità, dell'alimentazione, dei trasporti e di tutte quei settori ritenuti strategici e fondamentali.

In questi casi, l'esigenza che emerge non è tanto quella di salvaguardare un aprioristico pregiudizio nazionale: infatti, così ragionando, si rischierebbe di privare il Paese della possibilità di giovare di significativi investimenti provenienti dall'estero, e quindi di arricchire il perimetro delle attività medesime proprio per effetto dell'allargamento della partecipazione rinvenibile, attraendo risorse vitali soprattutto in contingenze di scarsa crescita, come quella attuale, capaci anche di fare da traino per la ripresa di processi di investimento in tutta la filiera interessata, con evidenti ricadute positive in termini di crescita economica ed occupazionale complessiva, valorizzazione degli asset interessati, arricchimento del complessivo tessuto economico-produttivo; piuttosto, nelle evenienze in esame si tratta di non confondere questa esigenza di vitale capacità di attrazione di investimenti provenienti dall'estero (che anzi andrebbe coordinata in maniera organica con l'affidamento chiaro e trasparente della programmazione e regia degli interventi di interesse pubblico ad un centro decisionale in grado di coniugare visione strategica, capacità di attrazione di investimenti esteri in obiettivi mirati, trasparenza di tutto il processo istruttorio, decisionale e di verifica, controllo costante sugli esiti delle azioni intraprese anche per i necessari interventi correttivi), con improponibili svendite di veri e propri patrimoni dell'industria nazionale, di cui nel passato sono state scritte pagine non brillanti attraverso processi di dismissione del patrimonio pubblico a favore di operatori stranieri sovente non corrispondenti ai reali valori in gioco; ma accanto a questa esigenza di "attrazione vigile e selettiva" degli apporti che possono venire dall'estero, si tratta di non abbandonare interi segmenti del tessuto produttivo del Paese, anche ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente considerati come settori strategici, come sopra indicati, ove emerga non un semplice cambio della proprietà, con l'ingresso nell'assetto di proprietà in ruoli di controllo di soci di provenienza straniera, ma allorché tale processo si accompagni con rischi di impoverimento conseguenti per il sistema-Paese.

Si auspica che quanto prima possa nascere un organico nuovo approccio normativo che colmi la mancanza del ritardo delle risposte da parte delle istituzioni nazionali derivanti dall'assenza di consapevolezza sul significato reale della presenza nei perimetri nazionali di filiere produttive qualificate in grado di supportare l'intero sistema-Paese nei periodi emergenziali.

A dispetto del settore in cui direttamente grandi realtà industriali o finanziarie operano, il carattere strategico rilevante dell'operatore interessato non deve essere mai dissociato da un'attenta valutazione sulle possibili ricadute sull'intero sistema produttivo del Paese, con riferimento sia agli aspetti coinvolgenti la proprietà pubblica che quella privata, in una dimensione non limitata alla mera considerazione del contingente, ma attenta alle prospettive che si delineano in un processo di ordinata evoluzione delle premesse poste; da questo punto di vista, pertanto, il complesso degli strumenti presenti nell'ordinamento per il conseguimento di tali esigenze rischia di rivelarsi fragile o non completo, in quanto la eventuale inadeguatezza puntualmente emerge solo quando è troppo tardi, e cioè allorché, individuata una falla nei sistemi di difesa degli interessi strategici nazionali come sopra rappresentati, siano state già poste

in essere iniziative di mercato che poi diviene problematico e controverso dover “inseguire”, invocando tardivi quanto inappropriati interventi normativi che difettano dei requisiti quanto meno della sistematicità e oggettività.

E proprio per tentare di risolvere queste fragilità del sistema produttivo, quando viene posto di fronte alle emergenze inaspettate e non semplicemente prevedibili, si è ritenuto importante prevedere una normativa atta al finanziamento delle “immobilizzazioni materiali e immateriali” costituite dai beni, servizi, capacità produttive, brevetti, capitale umano, capacità di approvvigionamento, immobili dedicati allo stoccaggio, macchinari, insomma a tutti quei beni materiali e immateriali, i cui benefici vanno oltre il presente esercizio ma si pongono a tutela dei cittadini italiani e del sistema paese che in un dato momento dovessero ritrovarsi in periodo di emergenza.

A questo punto del ragionamento appare imprescindibile promuovere una considerazione dinamica e allargata dei settori strategici oggetto di tutela tale per cui possa consentirsi o richiedersi l'intervento di autorità pubbliche (nelle forme e con le misure di volta in volta reputate opportune) in tutti quei casi in cui, indipendentemente dal settore merceologico di immediato rilievo, comunque l'operazione di cambio del controllo a cura di investitori stranieri, sia suscettibile di assumere ripercussioni significative sul mantenimento dell'equilibrio economico produttivo del sistema Paese, o sullo stesso contesto sociale nazionale, coinvolgendo aspetti essenziali per la tutela di interessi fondamentali dei cittadini, come nel caso di interventi con rilevanza sistemica nei settori delle infrastrutture, dell'energia, delle comunicazioni, ma anche in quello finanziario, bancario, assicurativo e previdenziale privato, della sanità e dell'assistenza alla persona, l'approvvigionamento alimentare e di beni di prima necessità, e così via.

È necessario quindi prevedere un finanziamento per l'eventuale acquisto e mantenimento di questi beni “materiali e immateriali” che non potranno essere venduti ma sempre pronti per l'eventuale conversione produttiva e gestiti con atti unilaterali d'obbligo con l'impegno alla conversione produttiva immediata e tempestiva al ricorrere della dichiarazione dello stato di necessità.

La prontezza ed efficacia degli interventi di controllo posti dallo Stato a difesa delle società considerate indispensabili per tutelare gli interessi nazionali si misura innanzitutto in funzione della capacità di fare emergere le strategie sottese alle operazioni predette: se, come detto e ribadito, nessun elemento di allarme si rinviene, in sé, nella nazionalità della proprietà, ben diverso può essere l'eventualità in cui questo processo nasconda in realtà la finalità di sottrarre i centri di indirizzo, gestione e controllo, gli asset finanziari e la ricchezza reale delle società interessate, il know how indispensabile per competere in uno scenario globale e le punte in termini di ricerca e innovazione al contesto regolatorio esistente, verso porti più consoni a finalità estranee rispetto alle esigenze di salvaguardia del patrimonio industriale del Paese e dei diritti fondamentali dei cittadini.

La risposta più adeguata allora diviene quella della amplificazione di adeguate misure di trasparenza nella rappresentazione degli scenari perseguiti, in maniera da consentire di cogliere tempestivamente la differenza tra legittime operazioni di mercato, e più pericolosi raid speculativi niente affatto sensibili alle possibili conseguenze sulla stabilità e la tutela dell'intera comunità nazionale; né, in tale dimensione, deve compiersi l'errore di ritenere emergente una malintesa

prospettiva di tutela del mercato e dei consumatori preponderante su qualsiasi altra considerazione.

Al contrario, proprio le più genuine istanze di tutela del mercato e dei consumatori impongono di non abbandonare il confronto concorrenziale ad un contesto privo di regole (oggettive, equilibrate, effettive, non discriminatorie e anteriormente poste) in grado di orientare il doveroso sviluppo dell'iniziativa economica verso la concorrente massimizzazione delle esigenze di tutela reale dei consumatori. Infatti, proprio una prospettiva in grado di privilegiare un approccio a più ampio spettro, nei termini segnalati, consente di promuovere costantemente una valutazione attenta alle reali istanze del mercato e dei consumatori in una prospettiva non limitata al breve o brevissimo momento, ma attenta a tutte le ricadute prospettabili. Al punto che si impone l'intervento dell'ordinamento non per limitare la libertà di azione dei singoli - di qualunque provenienza o nazionalità - ma per evitare che tale ampia autonomia possa tradursi in corrispondenti destabilizzazioni di fondamentali condizioni di equilibrio del mercato, che finirebbe per coinvolgere le stesse istanze dei consumatori e la stabilità del sistema economico complessivo nazionale.

Inoltre si aggiunge, oltre alla difesa della proprietà della conseguente gestione delle società inserite in queste filiere produttive individuate dai Ministeri come di interesse nazionale, la possibilità di prevedere, nel caso in cui manchino queste filiere importanti per l'eventuale tutela nazionale, una sorta di incentivo per una "delocalizzazione al rovescio", cioè una rilocalizzazione di imprese in settori che erano stati abbandonati nel territorio nazionale, con incentivazioni a start up di imprese di settori non appartenenti necessariamente alla tipologia ad alto contenuto tecnologico, come invece tutta la legislazione ha sempre fatto negli ultimi tempi.

In particolare l'articolato normativo prevede:

l'articolo 1 comma 1, in conformità all'articolo 41 della Costituzione che prevede l'intervento pubblico nella economia per renderla permeabile alle esigenze sociali (e quindi all'interesse nazionale ovvero della comunità nazionale) prevede l'individuazione e il sostegno economico delle diverse tipologie di produzioni e di filiere di beni e servizi presenti nel territorio nazionale utili ad assicurare i livelli essenziali di prima necessità e di livello strategico.

Il comma 2, prevede che i Ministeri, entro centottanta giorni, secondo gli ambiti di competenza per materia, individueranno e aggiorneranno i beni descritti al comma 1, inclusi nelle filiere produttive descrivendo inoltre le reti tecnologiche e di trasporto funzionali per la messa a disposizione di tali beni.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà essere informata da parte dei relativi Ministeri dei soggetti giuridici, pubblici e privati facenti parte delle filiere produttive.

Il comma 3 individua sempre nei Ministeri, i soggetti atti alla definizione della sostenibilità economica delle produzioni ritenute di interesse nazionale assicurando in regime di concorrenzialità e di convertibilità immediata o tempestiva delle produzioni con l'eventuale aiuto pubblico. Inoltre si deve aggiornare con cadenza annuale l'elenco delle attività e dei soggetti individuati dai Ministeri.

Il comma 4 prevede la verifica e l'approvazione degli elenchi sopra descritti attraverso un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si individuano le procedure per cui i soggetti produttori dei beni e servizi di interesse nazionale debbano comunicare l'eventuale sospensione o interruzione della produzione.

L'articolo 2 prevede che i Ministeri competenti con determinazioni ad hoc o con eventuali commissari straordinari se necessario può agire adottando un principio di proporzionalità, acquisendo le partecipazioni in imprese considerate strategiche, porre eventuali veti e limiti opponendosi a partecipazioni che potrebbero compromettere gli interessi della comunità nazionale, tutto comunque avente lo scopo di individuare, integrare o creare i perimetri, le filiere e le reti strategiche.

Al comma 1 lettera a) si evidenzia questo nuovo concetto di incentivazione economica per permettere la costruzione o ricostruzione e il riallocaimento di filiere produttive sul territorio nazionale destinate alla produzione di beni, servizi e approvvigionamenti dichiarati di interesse nazionale. Inoltre viene previsto in modo più chiaro il concetto di conversione celere dei beni e servizi considerati di interesse nazionale.

L'articolo 3 incentiva e sostiene i soggetti facenti parte delle filiere di produzione e fornitura di prodotti e servizi considerati di interesse nazionale, con contributi, finanziamenti o partecipazioni nella proprietà al fine di determinare la presenza sul mercato delle relative produzioni. Al comma 2 si evidenzia che per l'ottenimento del risultato richiesto dal seguente articolato si utilizzi l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia.

Il comma 3 dell'articolo 3 individua il metodo di finanziamento.

NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE NAZIONALE A TUTELA DEI CITTADINI ITALIANI

Art. 1 - Criteri e procedure per la individuazione dei beni e servizi di interesse nazionale.

1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di beni e servizi ritenuti di interesse nazionale ovvero di carattere essenziale per assicurare, in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio, la erogazione di livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nonché la messa a disposizione degli approvvigionamenti dei beni di prima necessità, di beni strategici indispensabili in situazioni emergenziali, in conformità alle previsioni ed in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 della Costituzione, sono individuate le diverse tipologie di produzioni e di filiere produttive di beni e servizi con riferimento alle quali l'insediamento di strutture produttive sul territorio nazionale ovvero la previsione di condizioni di sostegno, controllo o di possibilità di controllo anche temporaneo da parte di autorità pubbliche, risponde agli interessi della comunità nazionale.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a seguire con aggiornamenti a cadenza periodica, ogni Ministero, secondo gli ambiti di rispettiva competenza per materia, individua i beni e servizi di cui al comma 1, definisce le relative filiere produttive anche individuando il sistema di reti tecnologiche e di trasporto funzionali alla messa a disposizione su tutto il territorio dei relativi prodotti e servizi, opera la ricognizione dei soggetti giuridici, pubblici e privati operanti nel settore e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Ogni Ministero provvede altresì a definire le condizioni di sostenibilità economica delle produzioni ritenute di interesse nazionale, anche contabilizzando l'eventuale impegno finanziario pubblico per assicurare condizioni di presenza sul mercato interno delle relative produzioni di beni e servizi in regime di concorrenzialità dell'offerta, ovvero di immediata o tempestiva convertibilità delle rispettive produzioni e cura l'aggiornamento con cadenza almeno annuale dell'elenco delle attività e dei soggetti di cui al presente articolo.

4. Entro i successivi centottanta giorni, sentite le parti economiche e sociali e acquisita la intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono verificati ed approvati i relativi elenchi, resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono altresì definite le procedure secondo cui i soggetti, operanti nei settori di produzione di beni e servizi come individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo comunicano eventuali sopravvenute condizioni di sospensione o interruzione di produzioni che possono ridondare, in misura significativa, sui livelli di produzione di beni e servizi.

Art. 2 - Prevenzione e tutela degli interessi della comunità nazionale.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro competente per materia, ed in funzione di prevenzione e tutela degli interessi della comunità nazionale, a tutela di eventuali possibili rischi di grave

pregiudizio alla continuità della disponibilità di beni, servizi ed approvvigionamenti qualificati come di interesse nazionale, può intervenire:

- a) ad incentivare l'insediamento sul territorio nazionale di imprese operanti in settori di produzione di beni, servizi ed approvvigionamenti dichiarati di interesse nazionale ovvero, per le imprese già insediate, il finanziamento di investimenti volti a determinare condizioni di disponibilità di beni aziendali, funzionali a consentire la più celere conversione della produzione nei settori dichiarati di interesse nazionale, al ricorrere delle condizioni di loro attivazione;
- b) con misure per assicurare eventuali forme di controllo ovvero di compartecipazione nella gestione dei soggetti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 1 quali operanti nei relativi settori.

2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1, e secondo un criterio di proporzionalità rispetto al rischio accertato, possono essere assunte le seguenti misure:

- a) condizioni alla acquisizione di partecipazioni, ovvero assunzione diretta da parte dello Stato di forme di partecipazione;
- b) apposizione di veto all'adozione di delibere relative ad operazioni societarie straordinarie o di particolare rilevanza, ivi incluse le modifiche di clausole statutarie, che siano ritenute potenzialmente incidenti in forme pregiudizievoli sui livelli di produzione di beni e servizi di interesse nazionale;
- c) opposizione all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente, in quanto soggetto già coinvolto in attività che hanno inciso sugli interessi nazionali, anche di altro Stato sulla base della relativa normativa, arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere l'interesse nazionale.

Art. 3 - Incentivi per sostenere le filiere di produzione e fornitura di beni e servizi di interesse nazionale.

1. Al fine di sostenere la produzione e fornitura di beni e servizi individuati ai sensi della presente legge, possono essere erogati finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, ovvero finanziamenti agevolati, nonché assunti gli oneri per la acquisizione di forme di partecipazione nella proprietà dei soggetti giuridici individuati ai sensi della presente legge al fine di determinare le condizioni di sostenibilità economica e tecnologica delle produzioni, come definite e verificate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge e per assicurare condizioni di presenza sul mercato delle relative produzioni di beni e servizi in regime di concorrenzialità dell'offerta.

2. A tal fine il Governo si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia che opera sia come soggetto che assume le forme di partecipazione nella proprietà dei soggetti giuridici individuati ai sensi della presente legge, sia come soggetto gestore della misure di finanziamento disposte, con oneri posti a carico delle risorse di cui al bilancio dello Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento del fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 e 2022.

INDICE

Art. 1 - Criteri e procedure per la individuazione dei beni e servizi di interesse nazionale.	9
Art. 2 - Prevenzione e tutela degli interessi della comunità nazionale.	9
Art. 3 - Incentivi per sostenere le filiere di produzione e fornitura di beni e servizi di interesse nazionale.....	10